



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

## UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

### I.M.U. ANNO 2023

### QUOTA IN ACCONTO

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

#### SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 GIUGNO 2023** deve essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA** dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2023.

L'imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta **NON** si applica alle **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE**, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

A partire dall'annualità d'imposta 2022 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU i cosiddetti "BENI MERCE", come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751.

A partire dall'annualità d'imposta 2023 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU anche gli **IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE** così come previsto dall'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ovvero gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura del 50,00%, per effetto del comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

→ Tutte le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni e le precisazioni sono contenute nell'INFORMATIVA IMU consultabile sul sito istituzionale.

→ Scadenza ACCONTO I.M.U.: 16 GIUGNO 2023 → Il versamento della prima rata è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'annualità 2023 mentre il versamento della rata a saldo sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23-12-2022 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata IN ACCONTO IMU 2023, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE RIDUZIONE
<b>Aliquota ordinaria</b>	10,60 per mille	
<b>Abitazione principale e sue pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce informativa)	
<b>Immobile assimilato ad abitazione principale</b> unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce informativa)	
<b>Immobile assimilato ad abitazione principale</b> unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce informativa)	

<b>Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti i linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale</b>	10,60 per mille (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce informativa)	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett c) del Regolamento Nuova IMU
<b>Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	3,5 per mille	€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale
<b>Abitazioni locate</b>	10,60 per mille	In caso di locazione con contratto a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 la base imponibile è ridotta del 25%
<b>Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10</b>	<b>10,40 per mille</b> di cui 7,60 per mille quota Stato	
<b>Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati</b> nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locale	0,00 per mille per una sola unità immobiliare	
<b>Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) non pensionati</b> a condizione che non risulti locale	4,60 per mille per una sola unità immobiliare	
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentali</b> (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto – di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94)	0,00 per mille	
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE 0,00 per mille	
<b>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</b>	10,60 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento Nuova IMU
<b>Immobile ad uso abitativo</b> (classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7)	<b>10,30 per mille</b>	
<b>Immobile ad uso pertinenziale</b> (classificate nelle categorie catastali C/6 e C/7)	<b>10,30 per mille</b>	
<b>Immobile ad uso altro</b> (classificate nelle categorie catastali C/2 e C/3)	<b>10,40 per mille</b>	
<b>Terreni agricoli</b> (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti)	<b>10,20 per mille</b>	
<b>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le fattispecie non contemplate nei casi precedenti</b>	10,60 per mille	

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

**Pagamento:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

**Il codice Comune da indicare è G693.**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è **uguale o inferiore a € 12,00.**

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE	3930

**Si informa, altresì, che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 112/2022 e n. 138/2022 sono stati determinati i nuovi valori minimi di riferimento per le aree edificabili, consultabili sul sito istituzionale.**

**Si precisa che l'Ufficio Tributi non predispone i conteggi per le AREE EDIFICABILI e per i casi particolari e/o complessi, per quali sia richiesta un'istruttoria approfondita della normativa e della giurisprudenza.**

**Per maggiori informazioni:**

- consultare il sito internet del Comune alla voce SPORTELLO IMU-TASI;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a [tributi@comune.piove.pd.it](mailto:tributi@comune.piove.pd.it) o PEC a [polisportello@pec.comune.piove.pd.it](mailto:polisportello@pec.comune.piove.pd.it)  
→ telefonando ai nn. 049/9709125-9709204

*Piove di Sacco, li 25-05-2023*



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to dr.ssa Laura Tammaro